

Comune di Valeggio sul Mincio

Provincia di Verona

* * *

Settore Ambiente - Servizi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

(art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3)

Delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 23/11/2006 esecutiva il 20/12/2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI URBANI
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI
- ART. 5 RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 6 DEFINIZIONI
- ART. 7 ESCLUSIONI
- ART. 8 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 10 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 11 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- ART. 12 NORMA DI RINVIO

TITOLO II - MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

- ART. 13 FLUSSI DI RIFIUTI RACCOGLIBILI
- ART. 14 CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO
- ART. 15 DEFINIZIONI NELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
- ART. 16 GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
- ART. 17 I RIFIUTI ASSIMILATI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 18 CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
- ART. 19 GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE
- ART. 20 DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI (BENI DUREVOLI, RIFIUTI SANITARI, VEICOLI A MOTORE, OLI, GRASSI VEGETALI E BENI IN POLIETILENE)
- ART. 21 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI
- ART. 22 ESECUZIONE E FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 23 TRATTAMENTO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA
- ART. 24 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE
- ART. 25 ORDINANZE E SISTEMA SANZIONATORIO PER IL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO
- ART. 26 OBBLIGO DI RICICLAGGIO (O COMPOSTAGGIO), COMMERCIALIZZAZIONE DEI RESIDUI RICICLABILI

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 27 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO
- ART. 28 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 29 CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 30 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO
- ART. 31 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE
- ART. 32 TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 33 MERCATI
- ART. 34 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 35 AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 36 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 37 VOLANTINAGGIO
- ART. 38 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 39 AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 40 CADITOIE E POZZETTI STRADALI

ART. 42 RIFIUTI PRODOTTI DA ANIMALI
ART. 43 CAVE E CANTIERI

TITOLO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 44 DISCIPLINA GENERALE
ART. 45 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ART. 46 RIFIUTI INERTI
ART. 47 TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 48 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 SANZIONI
ART. 50 NORMA TRANSITORIA

Allegato 1: SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
Tabella 1: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 D.L. 267/2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 e dell'art. 7 della legge regionale veneta 21 gennaio 2000 n. 3.
3. Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni dettate dall'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 al quale si rinvia.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "Contratto di Servizio".

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportata nell'allegato A del D.L. 22/97 di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. RIFIUTI URBANI
 - b. RIFIUTI SPECIALI
 - c. RIFIUTI PERICOLOSI
4. Tutti i rifiuti, una volta che siano stati abbandonati o conferiti con le modalità specificate nel presente Regolamento, diventano, ad ogni effetto di legge, di proprietà del Comune.

ART. 3 RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 17, nelle more della fissazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7 - comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 4 RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- zione, costruzione nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività
- di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali è a carico del produttore, che deve stipulare contatti con ditte specializzate.

ART. 5 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sulla base degli allegati G, H ed I del decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389.

ART. 6 DEFINIZIONI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. 22/97;
8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs. 22/97;
9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 22/97;
11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 30 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- disciplinano l'imbballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
12. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 13. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 14. Il combustibile da rifiuti è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
 15. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche;
 16. Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani;
 17. L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale;
 18. il BADGE è la tessera magnetica personale che deve essere usata per futuri servizi ai cittadini che l'amministrazione intenderà sviluppare;

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Dpr 185/64, e successive modificazioni e integrazioni
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso.

ART. 8 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale;
2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:
 - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato;
3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 22/97;
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dall'art. 21 del D.Lgs. 22/97;
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da estumulazione ed estumulazione, una volta individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, di cui all'art. 45, comma 4, punto b) del D.Lgs. 22/97;

- le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti domestici, provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).
3. È competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
 4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 5. Il comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
 6. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 del D.lgs. n. 22/1997 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
 7. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rsu, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
 - b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati che costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rsu;
 - c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:
 - ◊ può necessitare di apposite piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di arredo urbano obbligatorio);
 - ◊ deve individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello di Bacino e provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:
 - aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
 - aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento.
 - d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile di Bacino e alla Provincia.

ART. 10

DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - spazzamento
 - conferimento
 - raccolta
 - trasporto
 - trattamento
 - smaltimento
 - recupero e riciclaggio
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Comune o il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, associazioni e ditte private, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra, di propria competenza, ai fini del successivo inoltro agli ENTI a tal fine preposti, secondo quanto previsto dall'art. 21 - comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 11

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. È vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. È ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree servizi e negli orari stabiliti, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta porta a porta o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.
2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Responsabile di servizio, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
5. I produttori di rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita dividendo i vari tipi di rifiuti e conferendoli in appositi spazi o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. La tessera (BADGE) eventualmente fornita dal Comune non dovrà essere danneggiata né ceduta a terzi, l'eventuale smarrimento dovrà essere denunciato all'ufficio ecologia.
9. Il rappresentante della società titolare del ruolo, sarà intestatario della tessera dovrà essere destinata ad un uso strettamente riservato ai rifiuti assimilabili e riciclabili prodotti dalla ditta stessa previsti sull'apposito pass rilasciato dall'ufficio ecologia.
10. I dipendenti espressamente incaricati dal Legale rappresentante della società intestataria della tessera potranno accedere alle isole per il conferimento dei rifiuti della società stessa.
11. Il rilascio del duplicato sarà eseguito previo addebito di un costo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
12. La tessera deve essere tassativamente consegnata contestualmente alla chiusura del ruolo rifiuti.

ART. 12 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto contenute nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
4. Si rinvia alle clausole contenute nel Contratto di Servizio in ordine agli obblighi e ai doveri del Gestore del Servizio. Al Contratto di Servizio si rinvia altresì per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO II MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO

FLUSSI DI RIFIUTI RACCOGLIBILI

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- altri materiali riciclabili

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli e grassi
- medicinali
- batterie e pile
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5;

ART. 14

**CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA E CONFERIMENTO**

1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come definiti del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e con le modalità previste dal presente articolo.

Le attività di smaltimento dei rsu sono svolte dal Gestore del servizio secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle piazzole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

◇ RUR (rifiuti urbani riciclabili)

Carta da utenze domestiche

- Raccolta porta a porta;
- In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro ai cartoni)
- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche (centri comunali multi-raccolta);
- È consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe);

imballaggi in carta e cartone

- Raccolta porta a porta.
- In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni)
- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;
- È consentita combustione domestica interna (camino, stufe)

imballaggi primari in plastica

- Raccolta porta a porta.
- In questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in sacchi o contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta.
- Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 37 comma 1 (e allegato E) del D.Lgs 22 / 97.
- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

imballaggi primari in vetro e metallo:

- Raccolta in contenitori stradali;
- Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 37 comma 1 (e allegato E) del D.Lgs 22 / 97.
- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Altri materiali riciclabili

- Consegna diretta presso le stazioni ecologiche

◇ RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

Vernici, inchiostri, adesivi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Solventi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Prodotti fotochimici:

- fotografi autorizzati al ritiro;

Pesticidi

- consorzi agrari, o altre strutture individuate dal consorzio, per le raccolte programmate;

Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

◇ RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

Oli e grassi:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Medicinali:

- contenitori stradali;
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Batterie e pile:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Altri tipi di metalli:

- consegna diretta presso le stazioni ecologiche;

Altri tipi di plastica:

che;

Legno:

consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

◇ RIFIUTI UMIDI

Rifiuti organici domestici:

- raccolta domiciliare a sacco di MATER-Bi e bidoncino o cassonetto;
- compostaggio domestico;
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un secchiello (bio-pattumiera) per il contenimento in casa del materiale raccolto prima del conferimento esterno del sacco in uno specifico bidone.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene porta a porta.

Le utenze sono tenute:

a posizionare i rifiuti lungo la pubblica strada esclusivamente negli appositi bidoncino o cassonetto contenente il rifiuto in sacchi in **mater bi** o sfusi;

Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

- raccolta domiciliare a contenitore;
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un contenitore in dotazione.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del bio-contenitore sul fondo stradale il giorno del passaggio del servizio.

Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- compostaggio domestico;
- Raccolta porta a porta.
- consegna diretta presso le stazioni ecologiche.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino e gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso le stazioni ecologiche.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento nei contenitori dedicati. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

◇ RIFIUTI SECCHI

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi forniti o indicati dal Comune;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada prima del passaggio del servizio di raccolta;

Il Sindaco o l'Ufficio Tecnico, possono imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene; in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

Rifiuti secchi ingombranti.

- i rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, etc.);
- il Contratto di Servizio può prevedere che per le utenze domestiche e non domestiche, su richiesta dell'interessato che il Gestore del Servizio provveda alla raccolta dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente, tramite apposito servizio personalizzato secondo modalità preventivamente stabilite;
- tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono altresì conferire i propri rifiuti ingombranti direttamente all'isola ecologica;
- il conferimento diretto delle utenze domestiche ha carattere gratuito. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Rifiuti di particolari categorie.

provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico presso le stazioni ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;
I detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti hanno l'obbligo di conferire i suddetti rifiuti al servizio pubblico presso le stazioni ecologiche.

◇ ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune secondo le frequenze e con le modalità previste contratto d'appalto per la gestione del servizio, e avviati a discarica.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

ART. 15
DEFINIZIONI NELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; (esempio: lattina)
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; (esempio: confezione con più lattine)
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; (esempio: nylon e bancale per l'imballo di più confezioni di lattine)
- rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;
- produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui al D.Lgs. 22/97, L.R. 3/2000

2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 22 / 97.

3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati sul proprio territorio.

ART. 16
GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.

- ...mente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
 4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
 5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone ó ex. Biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.
 6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.
 7. Dal 01/01/1998 è proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
 8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 22/97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio;
 - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
 9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
 10. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio.

ART. 17

I RIFIUTI ASSIMILATI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 4 (cioè i rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio)¹.
2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 22/97.

ART. 18

CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/07/1984, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.lgs. 22/97. Tabella 1 allegata al presente Regolamento.

¹ Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici).

cui al comma 1 agli urbani viene stabilita, sulla base di ordinanze sindacali, in funzione della capacità di carico del servizio pubblico di raccolta. Le soglie quantitative di riferimento sono quelle calcolate sulla base del coefficiente $K_d \max$ - NORD di cui alla tabella 4.a del D.P.R. 158/99, specificate in dettaglio nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento, che potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 19

GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Il comune o il consorzio attivano e gestiscono, nel proprio territorio una o più isole ecologiche. Le isole ecologiche possono essere attrezzate per la pesatura dei rifiuti conferiti con appositi sistemi come, ad esempio, lettura magnetica con tessere forniti agli utenti. Nelle isole ecologiche sono autorizzati al conferimento solo gli utenti residenti o domiciliati nel Comune e le imprese che svolgono la propria attività sul territorio comunale. Il conferimento potrà essere esteso ai residenti di altri Comuni solo previ appositi accordi.
2. Le modalità per il funzionamento delle isole ecologiche, nonché gli orari di apertura delle stesse sono stabilite con provvedimento del responsabile del servizio.

ART. 20

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI (BENI DUREVOLI, RIFIUTI SANITARI, VEICOLI A MOTORE, OLI, GRASSI VEGETALI E BENI IN POLIETILENE)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, di cui al Titolo III del D.Lgs 22 / 97.

ART. 21

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

1. Il Comune o il Gestore del Servizio previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato e Onlus, di enti o ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

ART. 22

ESECUZIONE FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione umida e del verde, del quale con specifico provvedimento, possono essere escluse le zone del territorio più vocate per la pratica del compostaggio domestico e individuate con apposita cartografia dal responsabile del servizio. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
2. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze:
RUR (rifiuti urbani riciclabili)
 - carta da utenze domestiche: quindicinale
 - imballaggi in carta e cartone: quindicinale
 - imballaggi primari in vetro, metallo: contenitori stradali
 - imballaggi primari in plastica: quindicinaleRIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

 - rifiuti organici domestici: bisettimanale (sett. ó magg.) trisettimanale (giug. ó agos.)
 - rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatati, commerciali e ristorazione collettiva): bisettimanale (sett. ó magg.) trisettimanale (giug. ó agos.)RIFIUTI SECCHI
 - rifiuti urbani e assimilati: settimanale.

3. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata.
Le frequenze di raccolta e lo smaltimento dei materiali sono determinate dal capitolato di servizio e modificate in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.
Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'art. 50, D.Lgs 267/2000 ed dell'art. 13, D.Lgs. 22/1997.
4. Gli orari di apertura delle stazioni ecologiche e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

ART. 23

TRATTAMENTO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale della FORSU.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi.

ART. 24

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.
3. È necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini, opuscoli, istruzioni per il conferimento, compostaggio domestico)
4. L'Amministrazione comunale può avvalersi altresì dell'apporto di sponsorizzazioni da parte di aziende del settore e/o istituti bancari o assicurativi.
5. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

ART. 25

ORDINANZE E SISTEMA SANZIONATORIO PER IL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 49 del presente regolamento.

ART. 26

OBBLIGO DI RICICLAGGIO (O COMPOSTAGGIO). COMMERCIALIZZAZIONE DEI RESIDUI RICICLABILI.

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).
2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far pervenire al consorzio di bacino, il quale garantisce l'adoneità dei flussi dei rifiuti, copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con il cliente di bacino. Al fine di incentivare i soggetti recuperatori, di norma la proprietà dei rifiuti una volta raccolti è assegnata, salvo diverso contenuto contrattuale, all'utente di bacino.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 27 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni, vengono espletati tramite contratto di servizio, entro il seguente perimetri:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali a norma delle disposizioni vigenti in materia e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, come individuate con apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d. le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, etc.; sono esclusi gli interventi di manutenzione, che restano in carico del Comune;
 - e. le aree dei cimiteri secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

ART. 28 FREQUENZA E MODALITÀ' DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni sono definite mediante il Contratto di Servizio, in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche ed in genere dall'utilizzazione del territorio.

ART. 29 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti. Le operazioni di periodico svuotamento e della loro pulizia, a cura del Gestore del Servizio, sono disciplinate dal Contratto di Servizio.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti, né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 30 INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

1. Il Gestore del Servizio provvede direttamente con il proprio personale e con le proprie attrezzature, avvalendosi eventualmente di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, agli interventi di disinquinamento che a seguito di provvedimenti dell'Amministrazione Comunale si rendono necessari sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

lo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi con le modalità definite e concordate, per quanto di competenza, con l'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 31

FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione e all'avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area. Le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'ordinanza di cui al comma precedente, si dispone che il Gestore del Servizio esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART. 32

TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 30.

ART. 33

MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, coperte o scoperte, dei mercati e delle fiere che si svolgono nel territorio del Comune, compresi i mercati occasionali e temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti. Questi sono tenuti a raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività, ed a conferirli in contenitori, in spazi o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.
2. L'area assegnata ad ogni singolo ambulante deve risultare pulita, ad opera del titolare della concessione, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita.
3. Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture stabilite dall'Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore del Servizio può chiedere al Comune la modifica di tali orari.
4. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate su aree pubbliche, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree interessate sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e devono concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ART. 34

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari. Questi devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l'impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del Servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura le aree in concessione di cui al comma 1 devono risultare perfettamente pulite.

ART. 35

AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di esigere una congrua cauzione in sede di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sul territorio comunale di gestori di circhi equestri.

ART. 36

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui le stesse siano state promosse dall'Amministrazione comunale.

ART. 37

VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 38

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce.
3. Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ART. 39

AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravan, roulotte, etc. il Gestore del Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con le apposite ordinanze che regolano il servizio.

ART. 40

CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. Il Contratto di Servizio può prevedere che fra i compiti del Gestore del Servizio rientri anche la pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali.

...e nei pozzetti stessi.

ART. 41

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S., rientrando tali prestazioni nei compiti allo stesso attribuiti dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed in quanto esclusi dalla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 42

RIFIUTI PRODOTTI DA ANIMALI

1. I possessori di animali, per evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico hanno l'obbligo di dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione degli escrementi e delle lordure degli animali stessi, nonchè di pulire l'area eventualmente sporcata raccogliendoli in un sacchetto o in altro idoneo contenitore e depositandoli nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 43

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio, nonchè di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, etc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari e i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono altresì tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).
3. Alla chiusura dei cantieri l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, etc.).

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART. 44

DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nonchè di quelle contenute nella specifica normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 45

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22:
 - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del sopra citato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

- rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
- d. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 460, attuativo dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

**ART. 46
RIFIUTI INERTI**

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto. Modeste quantità di detriti, comunque non superiori ai limiti stabiliti con ordinanza, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso le isole ecologiche, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative stabilite dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 47
TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, e di evitare il loro abbandono indiscriminato, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio e quelli dell'Amministrazione Comunale o di ditte che operano per conto del Comune), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
3. Tale dichiarazione deve comunque contenere le seguenti indicazioni:
- provenienza dei residui o rifiuti
 - data, ora e luogo di inizio trasporto
 - luogo di destinazione degli stessi
4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

**ART. 48
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI**

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 49
SANZIONI**

Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, modificato dal D. lgs. n° 389/97, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- a) per violazione alle norme dell'art. 11: abbandono, scarico e deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto: sanzione amministrativa da p. 103.00 a p. 619.00, ridotta a p. 25.00 a p. 154.00 se riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti;
- b) per violazione alle norme dell'art. 11: conferimento dei rifiuti con modalità non conformi:
- 1) i rifiuti collocati in violazione alle caratteristiche qualitative previste dal servizio, verranno segnalati come rifiuti non conformi e lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con l'obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici, immediatamente dopo il passaggio degli operatori, e di conferirli adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo;
 - 2) nel caso le violazioni provochino disservizi e/o compromissioni igienico sanitarie, verrà ordinata l'esecuzione dell'ufficio delle operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese a carico dei soggetti inadempienti;

per inosservanza delle disposizioni di cui al punto b) - 2), sarà applicata un sanzione amministrativa: da p. 25.00 a p. 154.00.

qualora la violazione di cui al punto precedente si verifichi all'interno di residenze condominiali e pertanto non sia possibile identificare i trasgressori, la sanzione stessa, sarà applicata al condominio tramite l'amministratore dello stesso;

- c) per violazione alle norme dell'art. 33: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati: da p. 50.00 a p. 450.00
- d) per violazione alle norme dell'art. 34: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: da p. 50.00 a p. 450.00
- e) per violazione alle norme dell'art. 35: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse: da p. 100.00 a p. 600.00 oltre agli oneri di pulizia dell'area
- f) per violazione alle norme dell'art. 37: divieto di distribuire volantini: da p. 25.00 a p. 154.00
- g) per violazione alle norme dell'art. 40: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da p. 25.00 a p. 154.00 se il conferimento riguarda rifiuti urbani
 - da p. 100.00 a p. 600.00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali
 - da p. 200.000 a p. 1.000,00 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- h) per violazione alle norme dell'art. 46: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: da p. 25.00 a p. 154.00

ART. 50 NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
2. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei 60 giorni successivi alla sua entrata in vigore.

SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Le soglie di assimilabilità quantitativa di cui all'art. 18 comma 3 sono così stabilite.

In riferimento alla tabella 1 sono considerati quantitativamente assimilati quelli prodotti da lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di servizio² in quantità non superiore alle soglie definite in tabella 1. Detti rifiuti devono avere la destinazione indicata dalla tabella 1.

Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle indicate in tabella 1 comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività e il sanzionamento del soggetto conferitore.

Il Comune predisporrà un elenco dei soggetti abilitati al conferimento presso le isole ecologiche, fornendo loro dei DOCUMENTI IDENTIFICATIVI con indicati nome e attività e FRAZIONI CONFERIBILE con le relative SOGLIE QUANTITATIVE.

I gestori delle isole ecologiche effettueranno dei controlli e avranno l'obbligo di verificare i comportamenti anomali e fuori norma.

L'Amministrazione comunale si riserva l'istituzione di un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti non assimilati per quantità e qualità, al di fuori dalla privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo.

² Restano speciali i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, vale a dire: (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici).

L0 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Rifiuti assimilati per qualità

Codici rifiuto	Tipo rifiuti	Destinaz.	
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e esimi); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili)	Rur	IE, RDS	
Scarti di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purché palabile, scarti in gen. della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz., basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi	Umido	IE, RDS	
Accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili); moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani	Secco non riciclabile	IE, RDS	

* purché non classificati pericolosi dal D.Lgs. 22/97.

Legenda: IE: isole ecologiche; RDS: raccolta differenziata stradale; RS: raccolta stradale

I rur non avviati al riciclaggio sono avviati attraverso il servizio di raccolta stradale del secco non riciclabile, con i limiti quantitativi di 1.000 lt/mese.

Rifiuti assimilati per quantità

Ciascuna utenza non domestica deve essere riferita ad una categoria di attività di cui alla tabella 4 a del D.P.R. 158/99, di seguito riportata.

Per ogni attività viene individuato un coefficiente Kd massimo:

Categoria	Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno
	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.50
(2) Cinematografi e teatri	3.50
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.90
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7.21
(5) Stabilimenti balneari	5.22
(6) Esposizioni, autosaloni	4.22
(7) Alberghi con ristorante	13.45
(8) Alberghi senza ristorante	8.88
(9) Case di cura e riposo	10.22
(10) Ospedali	10.55
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	12.45
(12) Banche ed istituti di credito	5.03
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11.55
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14.78
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6.81
(16) Banchi di mercato beni durevoli	14.58
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12.12
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8.48
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11.55
(20) Attività industriali con capannoni di produzione	7.53
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici	8.91
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	78.97
(23) Mense, birrerie, amburgherie	62.55
(24) Bar, caffè, pasticceria	51.55
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	22.67
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste	21.40
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92.56
(28) Ipermercati di generi misti	22.45
(29) Banchi di mercato genere alimentari	56.78
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	15.68

La soglia quantitativa si ottiene applicando la formula $Kd \times mq$ (superficie operativa); il risultato identifica il quantitativo massimo di rifiuti urbani e assimilati che il produttore può conferire al servizio pubblico.

Oltre la soglia quantitativa stabilita come sopra descritto i rifiuti prodotti sulle superfici operative di produzione divengono speciali ed il produttore è tenuto allo smaltimento in proprio.

Il Comune predisporrà un elenco dei soggetti abilitati al conferimento presso le piazzole ecologiche, fornendo loro dei documenti identificativi con indicati denominazione dell'attività, frazione conferibile e relativa soglia quantitativa.

I gestori delle stazioni ecologiche effettueranno i controlli e avranno l'obbligo di verificare i comportamenti anomali e fuori norma.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Comune di Valeggio sul Mincio

Provincia di Verona

...ra finanziaria, può istituire un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti non assimilati per quantità, svolto dalla Ditta appaltatrice a condizioni trattate direttamente con i produttori dei rifiuti non assimilati, la cui raccolta è fuori dalla privativa comunale.
Le attività produttive sono libere se convenzionarsi con la Ditta appaltatrice del servizio pubblico o con altra Ditta. Devono solo far pervenire al Comune la prova documentale del corretto smaltimento.